

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA  
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO**

**Art. 1. Istituzione della Commissione locale per il paesaggio**

1. È istituita la Commissione locale per il paesaggio della Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale 4 dicembre 2008 n.32.
2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale dei comuni di Strambino, Romano C.se, Mercenasco, San Martino C.se, Scarmagno e Perosa C.se
3. A seguito di specifiche successive convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lsg 267/2000, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.

**Art. 2. Composizione della Commissione**

1. La Commissione è composta da n. 3 componenti nominati dalla Giunta della Comunità Collinare, secondo i criteri definiti all'art.4 sopra citato e dalla D.G.R. 1 dicembre 2008 n.4-10229.
2. I componenti della Commissione per il paesaggio non possono essere contestualmente membri delle Commissioni Edilizie costituite nei diversi comuni, essere dipendenti o tecnici incaricati presso i comuni componenti la comunità collinare
3. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono altresì farne parte il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali.

**Art. 3. Nomina, durata e compensi**

1. La Commissione è nominata dalla Giunta della Comunità Collinare, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate.
2. La Commissione resta in carica secondo il mandato conferito dalla Giunta della Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano e comunque per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta. La commissione deve essere rinnovata entro 180 giorni dal rinnovo della compagine amministrativa.

2. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta della Comunità Collinare non li abbia sostituiti.

I componenti sostituiti durante il mandato restano in carica sino alla scadenza naturale della Commissione.

3. I componenti della Commissione decadono:

- a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente articolo 2;
- b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

4. La decadenza è dichiarata dalla Giunta dell'Unione.

5. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

6. Ai sensi dell'art. 183 comma 3 del D.Lgs. n. 42/2004 la partecipazione alla Commissione è gratuita, salvo eventuale rimborso spese per trasferta, sopralluoghi, indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza. I rimborsi saranno riconosciuti in forma forfettaria, quantificati con apposita deliberazione della Giunta della Comunità Collinare.

#### **Art. 4. Attribuzioni**

1. La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite:

- a) esprime parere obbligatorio non vincolante in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale;
- b) esprime il parere obbligatorio vincolante di cui all'art.49 ultimo comma della L.R. 56/77 e s.m.i.

2. La Commissione può inoltre:

- a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa
- b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse o poco comprensibili
- c) convocare e sentire i richiedenti e/o progettisti per l'illustrazione del progetto
- d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.

3. La commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

#### **Art. 5. Funzionamento della Commissione per il paesaggio**

1. La Commissione nella sua prima seduta elegge il Presidente a maggioranza dei commissari presenti; in assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal Commissario più anziano d'età.

2. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce periodicamente, di norma una volta al mese, garantendo il rispetto dei tempi dettati dalle leggi procedurali di settore e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario
3. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno 2 Commissari.
4. Il Presidente designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.
5. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
6. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 10.
7. Vi é interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo all'istanza d'esame presentata; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
8. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di convocare e sentire il richiedente o suo delegato, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
10. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
11. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta.
12. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
13. Il verbale é firmato dal segretario estensore e dal Presidente della Commissione ed é allegato in copia agli atti relativi.

#### **Art. 6. Istruttoria delle pratiche e rilascio dell'autorizzazione**

1. Ogni singolo Comune, attraverso il proprio personale, istruisce i procedimenti, provvede ove necessario a chiedere le opportune integrazioni, le sottopone alla Commissione, predispone la

relazione tecnica illustrativa da trasmettere insieme alla documentazione presentata, dando nel contempo comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento.

2. Ogni Comune dovrà versare alla Comunità Collinare le spese di istruttoria in base al numero di pratiche inoltrate, da quantificare con apposita deliberazione della Giunta dell'Unione.

#### **Art. 7. Termini per l'espressione del parere**

1. La Commissione è tenuta a esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comune nei termini di cui all'art.146 del D.Lgs n. 42/2004

2. Relativamente al parere di cui all'art. 49 ultimo comma della legge regionale 56/77 la Commissione deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.

3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

#### **Art.8. Norma di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento, si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.